

## **Legge federale sulle indennità parlamentari (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari)**

### **Modifica del 13 dicembre 2002**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **I**

La legge federale del 18 marzo 1988<sup>3</sup> sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale<sup>4</sup>,

#### *Art. 3 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.

<sup>3</sup> La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 1964<sup>5</sup> sul lavoro.

#### *Art. 6a*            **Assegno di custodia**

Il parlamentare riceve l'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati.

1    FF **2002** 6323

2    FF **2002** 6343

3    RS **171.21**

4    Queste disposizioni corrispondono all'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

5    RS **822.11**

**Art. 7** Indennità di previdenza

<sup>1</sup> Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve:

- a. un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia;
- b. prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

<sup>2</sup> L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

**Art. 8** Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

<sup>1</sup> Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

<sup>2</sup> La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

**Art. 8a** Aiuto transitorio

<sup>1</sup> Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

- a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o
- b. si trova in stato di bisogno.

<sup>2</sup> L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

<sup>3</sup> La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

## II

*Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002*

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7 della legge del 18 marzo 1988<sup>6</sup> sulle indennità parlamentari continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

<sup>6</sup> RS 171.21

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 24 dicembre 2002<sup>7</sup>

Termine di referendum: 3 aprile 2003

<sup>7</sup> FF 2002 7327